



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Divisione ex DEM2
Prot. n. DEM2A - 2015
Classifica L.P.G.
Allegati: 1

Roma, 15 SET. 2003

Alle **Direzioni Marittime**
LORO SEDI

Capitanerie di Porto
LORO SEDI

e, p.c. **Ministero dell'Economia e
delle Finanze**
Dipartimento per le politiche fiscali
Viale Europa, 242
00144 ROMA

Regioni
(vedi ELENCO ALLEGATO)

Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto
SEDE

Agenzia del Demanio
Direzione Generale
Via del Quirinale, 30
00187 ROMA

Autorità Portuali
LORO SEDI

Oggetto: D.m. 30 luglio 1998, n. 343, "Regolamento recante norme per la determinazione di canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto"- annullamento del comma 2 dell'art. 5 ad opera del giudice amministrativo - Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27 marzo 2003 , n. 1601.

CIRCOLARE N. 140
Serie I -
Titolo: Demanio marittimo

Se / Dem

Si fa riferimento alla circolare n. 232 - Serie II - Titolo Demanio Marittimo, prot. 5175957/L.P.G., in data 17 luglio 1987 del Ministero della Marina Mercantile - D.G. del Demanio marittimo e dei Porti.

Per opportuna conoscenza, si comunica che con la sentenza in oggetto, allegata in copia, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III *ter*, 19 febbraio 2001, n. 1265, parimenti allegata in copia, con la quale è stato annullato il comma 2 dell'art. 5 del d. m. 30 luglio 1998, n. 343, per eccesso di delega.


Come noto tale articolo concerne il regime giuridico delle strutture per la nautica da diporto realizzate mediante trasformazione di aree oggetto di proprietà privata.

Si pregano le Capitanerie di Porto di volere curare la estensione della presente agli Uffici dipendenti.

Il Direttore
Dott. Massimo Provinciali

PROVINCIALI

Per copia conforme
C.C.(CP) Saverio GALASSO



ASSESSORATI, STRUTTURE ED UFFICI REGIONALI

REGIONE ABRUZZO – Direzione Turismo, Ambiente, Energia- Servizio Turismo Ambiente, Energia- Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico Ricreative
Viale Bovio, n° 245 –
65100 **PESCARA**

REGIONE CALABRIA – Assessorato Ambiente, urbanistica, protezione delle coste e demanio
88100 CATANZARO LIDO
P.zza Europa - Palazzo S. Francesco
87100 COSENZA

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato al Turismo –Servizio Turismo e qualità aree turistiche
Via Aldo Moro, n° 64
40127 BOLOGNA

REGIONE LAZIO
Assessorato per le politiche per la cultura, sport e turismo Dipartimento promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport
Area C - Servizio III°
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n° 7
00145 ROMA

REGIONE MARCHE -Assessorato al Turismo -Servizio Turismo e attività Ricettive
Via Gentile da Fabriano, n° 9
60100 ANCONA

REGIONE PUGLIA -Assessorato agli Affari Generali - Settore Demanio marittimo, lacuale e fluviale
Via De Rossi, n° 234
70122 BARI

REGIONE VENETO
Direzione Affari Generali
Palazzo Sceriman Cannaregio 168
30121 VENEZIA

REGIONE BASILICATA
Dipartimento attività produttive Settore Turismo
Via Anzio, n° 32 –
85100 **POTENZA**

REGIONE CAMPANIA Assessorato ai Trasporti, Viabilità, Porti, Aeroporti e Demanio Marittimo - Centro Direzionale Isola C3 –
80143 NAPOLI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA -Assessorato ai Trasporti
Direzione Regionale Viabilità e Trasporti
Via Giulia, n° 75/1
34100 TRIESTE

REGIONE LIGURIA – Assessorato Agricoltura e Turismo- Dipartimento Agricoltura e Turismo- Servizio Turismo
Via G. D'Annunzio, n° 64
16121 GENOVA

REGIONE MOLISE -Assessorato al Turismo e Sport - Settore Demanio Marittimo
Via Mazzini, n° 94
86100 CAMPOBASSO

REGIONE TOSCANA – Dipartimento Politiche territoriali ed ambientali – Area porti, aeroporti e centri intermodali
Via Bardazzi, n° 19
50127 FIRENZE

REGIONE SARDEGNA
Viale Trento, n° 69
09123 CAGLIARI

REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio ed Ambiente
Via Ugo La Malfa, n° 169
90146 – PALERMO

CT 40670/98

Avv. GIORDANO D. P



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 15001/0003

Reg. Dec.

N. 3239 Reg. Ric.

Anno 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

- la Associazione Italiana Approdi Turistici dell'Adriatico in persona del suo Presidente p.t.,

- la S.r.l. Marina del Cavallino, in persona del suo Amministratore unico; entrambe rappresentate e difese dagli avv. ti Antonio Forza e Vania Romano, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Roma, viale Mazzini n. 6.

nonché contro

- la U.C.I.N.A. Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche e Affini, in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovanni Gerbi e Giovanni Candido Di Gioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma piazza Mazzini n. 27;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. III

ter, 19 febbraio 2001, n.1265;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 29 ottobre 2002 il Consigliere Lanfranco Balucani e uditi, altresì, l'Avv. dello Stato Aiello, l'avv. Romano e l'avv. Acquarone per delega dell'avv. Gerbi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Lazio la Associazione Italiana Approdi Turistici dell'Adriatico, unitamente ad una società del settore della nautica da diporto, ha impugnato il D.M. 30 luglio 1998, n.343 con il quale il Ministero dei trasporti e della Navigazione, in sede di rideterminazione dei <<canoni per concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto>>, ha previsto all'art.5, 2° comma, che acquistino immediatamente la qualificazione demaniale marittima (con conseguente assoggettamento al pagamento del canone) i "canali di comunicazione con il mare", gli "specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione" e le "relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta dall'autorità concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a metri sei dal ciglio".

Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso avendo ritenuto che la norma regolamentare impugnata fosse inficiata da

eccesso di delega in relazione all'art.10, comma 4°, L. N. 449 del 1997, che aveva conferito al Ministero dei trasporti il potere di determinare i canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo.

Avverso la suddetta pronuncia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (succeduto al Ministero dei Trasporti) ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) inammissibilità del ricorso di primo grado per "difetto di legittimazione" nell'assunto che la disposizione impugnata non è idonea a produrre alcuna lesione in quanto meramente ricognitiva dei principi in tema di demanio marittimo desumibili dall'art.822 Cod. civ. e dall'art.28 Cod Nav.;

2) "carezza di interesse processuale" nella considerazione che dal ricorso di primo grado non può derivare alcun beneficio alla parte ricorrente, restando in ogni caso ferme le disposizioni normative di cui agli artt. 822 Cod. civ. e art.28 Cod. Nav.

3) erroneità della sentenza gravata, non ravvisandosi nella norma regolarmente in contestazione alcun vizio di eccesso di delega.

DIRITTO

Con la sentenza appellata è stato ritenuto viziato di eccesso di delega il regolamento adottato dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreto 30 luglio 1998, n.343 (recante norme sulla determinazione dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo) nella parte in cui (art.5, 2° comma) ha stabilito che determinate <<opere>> realizzate nelle zone di mare <<assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ai sensi dell'art.28 del codice della navigazione>>.

Al riguardo il giudice di prime cure ha ritenuto che al Ministero fosse stato attribuito, in virtù delle legge delega (art.10, 4° comma, L. n.449/1997), solo il potere di determinazione dei canoni di concessione e non anche quello di introdurre un regime automatico di demaliansazione in relazione alle opere sopraindicate.

I motivi di gravame che avverso la anzidetta pronuncia sono stati prospettati dall'appellante Ministero sono privi di fondamento.

Alla base di tutti i motivi dedotti sta il convincimento che la norma regolarmente impugnata avrebbe carattere ricognitivo, e dunque non innovativo, rispetto alle disposizioni normative sulla demanialità marittima contenute nell'art.822 del Codice civile nell'art.28 Codice della navigazione.

In sostanza la tesi dell'Amministrazione appellante muove dal presupposto che le opere indicate all'art5, 2° comma, del D.M. n.343/1998, vale a dire i "canali di comunicazione con il mare" e gli "specchi acquei portuali realizzati in base a concessione", unitamente alle "relative sponde....." dovrebbero già considerarsi, alla stregua della normativa vigente, ed essenzialmente del Codice della Navigazione, quali elementi del demanio marittimo.

Siffatta prospettazione non può essere condivisa, Le opere anzidette infatti – che si identificano in pratica nelle darsene costruite "a secco" su aree private, e nei canali di comunicazione con il mare realizzati in funzione delle stesse darsene – non possono essere ricomprese in alcuna delle categorie dei beni del demanio marittimo naturale, così come elencate nell'art.28 Cod. Nav. (oltre che nell'art.822, I° comma, prima parte, Cod.

Civ.), e neppure tra i beni del demanio marittimo artificiale di cui al successivo art. 29 Cod. Nav.

Diversamente da quanto assume la Amministrazione appellante, le darsene non sono riconducibili alla nozione di "porto" di cui alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi quali "pertinenze del demanio marittimo" ai sensi dell'art.29.

Sul punto la difesa dell'Amministrazione ha sostenuto che le darsene <<una volta realizzato un porto divengono beni demaniali marittimi nella misura in cui siano ricompresi nell'ambito portuale>>: ciò in quanto, anche se originariamente di appartenenza privata, acquistano la demanialità ove rientrano nel "normotipo" (costituito dal bene demaniale "porto").

Senonché la nozione di porto cui fa riferimento l'art. 28 Cod. Nav. presuppone una realtà che deve esistere naturalmente, e come tale assolvere alla funzione sua propria, anche senza opere di adattamento o perfezionamento, intendendosi con tale nozione il tratto di mare chiuso che per la sua particolare natura fisica è atto al rifugio, all'ancoraggio ed all'attracco delle imbarcazioni provenienti dall'alto mare.

In questo contesto è evidente che la darsena costruita a secco su area privata non è assimilabile al porto e non fa parte del demanio marittimo naturale. La demanialità non deriva infatti dall'aver realizzato un bacino mediante lo scavo artificiale del terreno e dalla conseguente utilizzazione dello specchio d'acqua per le necessità dei natanti, ma solo dalla particolare natura fisica di tale specchio d'acqua, e cioè dal fatto che esso costituisce un tratto di mare chiuso.

Per altro verso, nemmeno è possibile ricomprendere le darsene nel

demanio marittimo artificiale, a norma dell'art.29 Cod. Nav., dal momento che, "le costruzioni e le altre opere" realizzate "entro i limiti del demanio marittimo" entrano a far parte di detto demanio solo in ragione della loro appartenenza allo Stato.

Ugualmente non possono annoverarsi tra i beni del demanio marittimo, secondo il vigente Codice della Navigazione, i "canali di comunicazione con il mare" (e "relative sponde...") costruiti in funzione della darsena: e ciò per la decisiva considerazione che, ai sensi dell'art.28, lett. c) Cod. Nav., sono definiti come demaniali i soli canali "utilizzabili ad uso pubblico marittimo", mentre il canale che colleghi al mare una darsena, ove questa sia privata, non assolve certamente ad un uso pubblico.

Alla luce delle considerazioni che precedono la tesi del carattere meramente ricognitivo del D.M. 30 luglio 1998, n.343 non può essere accettata, dovendosi al contrario ritenere che esso abbia innovato alla vigente normativa in tema di acquisto della demanialità marittima.

I motivi di gravame dedotti dalla Amministrazione appellante sono pertanto privi di pregio e l'appello in esame deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, nella Camera di Consiglio del 20/10/2002 con l'intervento dei

Signori:

Giorgio GIOVANNINI

Presidente

Sergio SANTORO

Consigliere

Luigi MARUOTTI


Consigliere

Carmino VOLPE


Consigliere

Lanfranco BALUCANI


Consigliere Est.


Il Presidente

L'Estensore



Il Segretario




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 27 MAR 2002

(Art. 55, L. 274/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione



CONSIGLIO DI STATO


In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)


Addi..... copia conforme alla presente è stata trasmessa al

Ministero. INFRASTRUTTURE.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n. 642

Il Direttore della Segreteria





REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma -

Sezione III^a Ter

composto dai seguenti magistrati:

Dr. Patrizio Giulia - Presidente

Dr. Carmelo Pellicanò - Consigliere

Dr. Linda Sandulli - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 16376 del 1998 proposto dall'Associazione Italiana Approdi Turistici dell'Adriatico e dalla Marina del Cavallino srl rappresentate e difese dagli avv.ti Antonio Forza e Vania Romano ed **elettivamente** domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roma, Viale Mazzini n.6;

CONTRO

il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso la sede della medesima;

per l'annullamento


del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 343 del 30 luglio 1998, limitatamente all'articolo 5, comma 2 nonché alle correlate premesse svolte al quarto e quinto capoverso del preambolo del Regolamento;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Reg. Dec.
1265/01

(1) 40470/98

Av. Giordano D.



Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dalle parti ricorrenti a sostegno delle proprie argomentazioni;

Visti gli atti della causa;

Visto l'atto di intervento ad adiuvandum proposto dalla Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini (UCINA) rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi e Giovanni Candido Di Gioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Mazzini 27;

Uditi, nella pubblica udienza del 30 marzo 2000, l'avv.to Forza per la parte ricorrente, gli avv.ti Gerbi e G.C. Di Gioia per la Ucina e l'avv.to dello Stato Melillo per l'Amministrazione intimata;

Udita la relazione del cons. Linda Sandulli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato nei termini le Associazioni e la società nominate in epigrafe impugnano, chiedendone l'annullamento parziale il provvedimento di rideterminazione dei canoni per concessione di beni del demanio marittimo.

Deducano i seguenti motivi:

- 1) Eccesso di potere per genericità, difetto di motivazione, perplessità ed illogicità. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 delle preleggi.

La determinazione con la quale gli specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione e le relative sponde, per l'ampiezza di banchina



ritenuta dall'Autorità concedente tale da assicurare la funzione portuale delle strutture e comunque non inferiore a sei metri dal ciglio, sono immediatamente qualificabili demaniali marittime, si presenta del tutto generica soprattutto sotto il profilo temporale.

L'affermata applicabilità del canone alle nuove concessioni rilasciate a partire dal 1998 non pone al riparo le strutture esistenti e la norma si presenta, pertanto, come retroattiva.

2) Violazione dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, nonché dell'articolo 10, comma 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Incompetenza.

Eccesso di potere per violazione della legge delega (art. 10 comma 4 della legge n. 449 del 1997) e degli articoli 3 e 27 della Costituzione.

A partire dal 1989 i canoni di concessione di aree e pertinenze demaniali marittime vengono determinati in base a criteri fissati dal Ministro della Marina Mercantile che con DM del 19.7.1989 ha provveduto ad essi.

Allo scopo di incentivare la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, l'articolo 10 della legge mezionata in rubrica ha stabilito che, in sede di determinazione dei canoni, era necessario conformarsi ai seguenti criteri: a) canoni di minore entità nel caso di opere per la cui realizzazione era necessaria la realizzazione di opere di difficile rimozione o la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze demaniali rispetto a quelle che utilizzano pertinenze demaniali immediatamente fruibili; b) previsione della riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non ne

consenta l'utilizzazione commerciale; c) modalità di aggiornamento connesse alla variazione del potere di acquisto della lira.

La norma attribuisce, in sostanza, una potestà regolamentare delegata che non potrebbe incidere su profili diversi da quelli contemplati nella delega.

Il regolamento impugnato, invece, non determina i canoni alla luce dei criteri riferiti ma li stabilisce in considerazione della demanializzazione delle aree private. Così fissato lo stesso si risolve in una prestazione patrimoniale imposta rimessa alla completa discrezionalità della pubblica amministrazione, in violazione dell'articolo 23 della Costituzione.

3) Omessa applicazione dell'articolo 42 della Costituzione e dell'articolo 834 del cod.civ. Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica.

Sul piano sostanziale la norma regolamentare impugnata dà luogo all'esproprio della proprietà dei privati senza indennizzo.

La norma del codice civile richiamata ammette l'espropriazione in presenza di un interesse pubblico, con una riserva di legge circa i modi concreti di ablazione e previo pagamento di una giusta indennità.

Nessuno di questi parametri risulta presente nella fattispecie delineata nell'articolo 5 del Regolamento.

4) Omessa applicazione degli articoli 1 della legge 23.6.1865 n. 2359 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, illogicità, abnormità degli atti e difetto di motivazione.

Non essendo la traslazione della proprietà ricollegabile a ragioni di carattere urbanistico, trova applicazione la legge n. 2359/1865 che detta una serie di regole procedurali, disattese nel caso di specie.

5) Falsa applicazione dell'articolo 28 del codice della navigazione.

Eccesso di potere per abnormità, illogicità e difetto di motivazione.

La demanializzazione delle aree e degli specchi acquei equipara le strutture in questione a quelle indicate dall'articolo 28 del codice della navigazione.

In realtà l'elencazione contenuta nell'articolo citato è da ritenere tassativa e in esso sono contenuti solo beni di origine naturale.

6) Falsa applicazione dell'articolo 33 del codice della navigazione.

Eccesso di potere per abnormità, illogicità, difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento amministrativo.

In base alla norma riferita in epigrafe l'espropriazione può riguardare la parte di proprietà privata strettamente indispensabile al soddisfacimento dell'interesse pubblico e non intervenire a carico della proprietà in modo prefissato e predeterminato.

7) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, perplessità e difetto di motivazione.

Alla richiesta di notizie da parte del Consiglio di Stato circa l'acquisizione di pareri o di consultazioni di organi tecnici, in sede di esame dello schema di regolamento, è seguita la risposta del Ministero intimato secondo cui "qualificati operatori hanno dimostrato ampia disponibilità". Gli operatori chiamati ad esprimersi sulla convenienza dei canoni non hanno, però, valutato l'ulteriore elemento di

conoscenza per la definizione completa del quadro economico, costituito dalla automatica espropriazione sancita dal comma 2 dell'articolo 5 del Regolamento impugnato capace di alterare profondamente la convenienza all'investimento.

La risposta del Ministero è, comunque, del tutto generica.

Ad adiuvandum, ha presentato atto di intervento in giudizio, l'Ucina, che ha sostenuto tutte le argomentazioni svolte dalle ricorrenti, ed ulteriori argomentazioni illustrative delle tesi esposte.

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile.

In prossimità dell'udienza di discussione della causa le ricorrenti hanno presentato una ulteriore memoria difensiva.


All'udienza del 30 marzo 2000 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con l'articolo 5 del regolamento impugnato, emanato in attuazione dell'art. 10, quarto comma, della legge 27.12.1997, n. 449, il Ministero dei Trasporti ha stabilito il regime giuridico delle aree e delle opere destinate alla nautica da diporto disponendo, al I comma, che le aree non demaniali marittime e gli impianti, i manufatti e le opere sulle stesse edificati, anche se compresi nel perimetro del porto turistico definito con l'atto di concessione, conservano la loro natura giuridica preesistente, prevedendo, però, al II comma, che tale regola non riguarda i canali di comunicazione con il mare, gli specchi acquei portuali realizzati in base alla concessione e le relative sponde, per l'ampiezza di banchina ritenuta necessaria ad assicurare la funzione

portuale delle strutture e comunque in misura non inferiore a metri sei dal ciglio che assumono immediatamente la qualificazione demaniale marittima ex art. 28 del codice della navigazione.

Contro ~~la~~ norma contenuta nel predetto secondo comma l'Associazione Italiana Approdi Turistici e la Società Marina del Cavallino, e successivamente, l'Ucina interventrice ad adiuvandum, la prima e la terza in qualità di rappresentanti di operatori del settore cantieristico e dell'industria nautica, la seconda in proprio, hanno proposto l'odierno gravame assumendo che con essa è stato introdotto un regime automatico di demanializzazione contrario sia alle norme della Costituzione che a quelle del codice civile e della navigazione.



La realizzazione di una darsena su un'area di proprietà privata o su un'area il cui specchio d'acqua antistante è stato assentito per concessione e la conseguente automatica demanialità di essa e delle opere ivi realizzate danneggerebbe gravemente i privati e si porrebbe in contrasto con la stessa finalità della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che è quella di incentivare la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto ad opera dei privati.

Non vi sarebbe, infatti, nel caso descritto alcun interesse ad investire su un'area immediatamente, e automaticamente, sottratta alla proprietà del titolare, per giunta, senza alcun indennizzo, e si perverrebbe in tal modo ad un risultato contrario a quello da perseguire, cioè ad un disincentivo ad investire da parte dei privati.

Con sette articolate censure i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 11 delle preleggi, per la retroattività della disposizione

impugnata, degli articoli 42 e 97 della Costituzione e degli articoli 834 c.c. e 28 e 33 del codice della navigazione, dell'articolo 10 della L. 449/1997 e dell'articolo 1 della L. 2359/1865 oltre l'eccesso di potere sotto vari profili.

Sostengono che la normativa impugnata, solo apparentemente riguarda le fattispecie realizzate dall'1.1.1998 riferendosi, invece, anche alle strutture realizzate anteriormente.

Sostengono, inoltre, che la norma gravata trova applicazione anche nei riguardi di strutture dedicate alla nautica, diverse dai porti turistici ai quali il regolamento de quo dovrebbe riferirsi, in via esclusiva.

Rilevano che il Regolamento impugnato dovrebbe limitarsi alla determinazione dei canoni sulla base di determinati criteri fissati nella legge 449 del 1997 senza incidere su situazioni per le quali non vi è delega.

Enucleano, infine, tutti i profili di illegittimità dell'espropriazione quali la violazione del principio della tutela della proprietà privata, sancito dall' articolo 42 della Costituzione e dall'articolo 834 del c.c. e la violazione del principio della riserva di legge per l'introduzione di una prestazione patrimoniale imposta, quale sarebbe, effettivamente, quella impugnata, contenuto nell'articolo 23 della Costituzione.

Il Collegio ritiene indispensabile esaminare le molteplici censure sollevate dai ricorrenti e brevemente riferite, muovendo dalla seconda di esse, quella con la quale viene lamentata l'eccesso di delega. Qualora questa fosse fondata, tutte le altre censure resterebbero assorbite, alla stregua di quanto avviene nel caso dell'incompetenza

dell'autorità agente (TAR Piemonte Sez. I, 11.3.1999 n. 152; Ad.Plen. Cons. di Stato, 19.1.1999 n. 1) potendosi assimilare il caso di mancanza di potere regolamentare a quello di mancanza di potere per difetto di competenza.

Secondo la tesi dei ricorrenti nel caso di regolamento ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come nella fattispecie in esame, non vi sarebbe alcun potere di disciplinare la materia in ordine a profili diversi da quelli fissati nella legge attributiva del potere che risultano, nell'ipotesi di specie, limitati alla determinazione dei canoni.

Al riguardo osserva il Collegio che l'articolo 10, comma 4, della legge dicembre 1997 n. 449, stabilisce, a proposito dei canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997, che questi vengano determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato proprio ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La norma indica nell'incentivo alla realizzazione delle strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea, il fine da perseguire ed indica, quali criteri cui conformarsi, i seguenti:

“a) previsione di canoni di minori entità per le iniziative che comportino investimenti sia per la realizzazione di opere di difficile rimozione, sia per la ristrutturazione o il miglioramento di pertinenze

demaniali rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;

b) previsione di una riduzione del canone per il periodo in cui la realizzazione delle opere non consenta l'utilizzazione commerciale della struttura;

c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in rapporto diretto alle variazioni del potere d'acquisto della lira”.

Nessun potere in materia di demanializzazione dei beni privati interessati dalle opere realizzate risulta attribuito al Ministro dei trasporti e della navigazione dalla norma ora riferita ma soltanto quello di determinazione dei canoni di concessione sulla base dei criteri come sopra riportati.

Ne consegue che la censura sollevata dai ricorrenti si appalesa fondata per quanto attiene al dedotto vizio di violazione della legge n. 449 del 1997 in relazione all'art. 17, terzo comma, della legge n. 400 del 1988, con assorbimento di tutte le ulteriori censure, per la ragione prima precisata.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con il conseguente annullamento parziale del decreto impugnato.

Sussistono, tuttavia, ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma -
Sezione III[^] ter

Accoglie il ricorso proposto dai soggetti meglio specificati in epigrafe,



e per l'effetto annulla, per quanto di ragione, l'atto impugnato.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2000.

Dr. Patrizio Giulia - Presidente

Dr. Linda Sandulli - Consigliere estensore

E/pica/segr.

Polo JG
Utile Faller



PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
il 19 FEB. 2001

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III^a

Add. 9 FEB. 2001..... copia conforme
alla presente è stata trasmessa al
Stu. Cop. pr. aut. 10/10/01
a norma dell'art. 17 del Regolamento
di procedura del 17 agosto 1987 n. 642.

IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA
[Signature]